



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -**

Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'esito dell'udienza del 01 Aprile 2022, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex artt. 429 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 1166 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_ domiciliata \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_  
che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.

*Ricorrente*

**CONTRO**

**L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.)**, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, per mandato generale alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar Paolo Castellini di Roma.

*Resistente*

**OGGETTO:** Pagamento emolumenti Fondo Garanzia – Fondo Tesoreria I.N.P.S.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.03.2021, la ricorrente conveniva in giudizio l'I.N.P.S. premettendo:

- Che era stata assunta dalla società \_\_\_\_\_ con qualifica di impiegato di 3° Livello ed aveva lavorato ininterrottamente dal 01.03.2008 al 28.11.2016, in virtù di contratto a tempo determinato convertito in tempo indeterminato in data 01.08.2009.



- Che avverso il provvedimento di rigetto in data 09.04.2020 veniva proposto, innanzi al Comitato Provinciale INPS di Catania, ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
- Che in data 31.07.2020, inoltrava richiesta di liquidazione al Fondo Tesoreria, per il pagamento del T.F.R.
- Che il Fondo Tesoreria in data 29.10.2020 liquidava a titolo di TFR la somma di € 2.409,04.
- Che presentava richiesta di riesame, che veniva riscontrata dall'INPS in data 11.01.2021 e rigettata perché *“non è possibile procedere con il sollecitato riesame della pratica in oggetto in quanto la stessa risulta già liquidata nei limiti dei contributi effettivamente versati al F.do”*.
- Che, pertanto, è ancora creditore dell'INPS della residua somma di 3.167,48, pari alla differenza del credito ammesso al passivo fallimentare definitivamente esecutivo e quanto già pagato.

Ciò posto si doleva della illegittimità dell'operato dell'INPS ritenendo che non poteva costituire una ulteriore condizione per il pagamento del credito in garanzia il versamento del contributo richiesto al datore di lavoro; e ciò sia considerato quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2008/94/CE all'art. 5 lett. c)1, sia considerata la disciplina di cui all'art. 2116 c.c. ed il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Una volta che il credito per TFR era stato accertato nello stato passivo dichiarato esecutivo l'INPS doveva ritenersi obbligato al pagamento, (in tal senso si era già pronunciato il Tribunale adito).

*Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 6.430,90 a titolo di TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro così come ammesso al passivo della procedura fallimentare;*

*- dichiarare l'illegittimità del provvedimento INPS-Fondo Garanzia del 16.1.2020 notificato il 13.2.2020 per le causali di cui in premessa e per l'effetto annullarlo e condannare l'I.N.P.S., nella qualità di gestore del fondo di garanzia, al pagamento della residua somma di € 3.167,48 pari alla differenza tra l'importo ammesso al passivo del fallimento (€6.058,70) e le somme liquidate (€ 854,38 + € 2.409,04), oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;*

*- in subordine, dichiarare l'illegittimità del provvedimento INPS-Fondo di Tesoreria trasmesso a mezzo pec del 11.01.2021 e per l'effetto annullarlo e condannare l'I.N.P.S., nella qualità di gestore del fondo di Tesoreria, al pagamento della residua somma di € 3.167,48 pari alla differenza tra l'importo ammesso al passivo del fallimento (€ 6.058,70) e le somme liquidate (€ 854,38 + € 2.409,04) oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo;*

*- condannare parte resistente al pagamento delle competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge.”*

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo la decadenza di cui all'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639/70, trattandosi di prestazione a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 legge n. 88/89, risultando provato come il termine annuale di decadenza per

l'introduzione dell'azione giudiziaria non fosse stato osservato, nonché la prescrizione; nel merito deduceva che la azienda datrice di lavoro aveva l'obbligo del versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, nonché contestava il quantum. Svolgeva ulteriori difese volte al rigetto del ricorso.

All'udienza del 18.03.2022 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ovverosia "*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*", con ordinanza di pari data, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato, e la causa rinviata per decisione all'udienza dell'1.04.2022, fissando le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo 221.

Le parti costituite, per come in atti, hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni; di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di "*udienza cartolare ex art. dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77*"; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto della cronologia degli eventi, non contestata.

Ancora in via preliminare respingersi la eccezione di decadenza ex art. 47 comma 3, D.P.R. n. 639/70.

Premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009 (conf. Cass. 8.07.2014, n.15531), hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, deve osservarsi che l'Inps sostiene infondatamente, nella specie, che tale decadenza si sia verificata, non essendo decorso il termine di un anno e trecento giorni – corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione della domanda amministrativa all'Inps.

La decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dall'art. 24 della L. 88/89, si come correttamente rilevato in note dalla difesa di parte ricorrente, va stabilita alla stregua dell'ipotesi residuale o "di chiusura" di cui al medesimo articolo, ovvero dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione, dovendo peraltro tenersi conto della sospensione dei termini in ragione dell'emergenza COVID.

Ritiene questo giudicante di dare continuità all'orientamento già in fattispecie analoghe espresso dalla sottoscritta e dallo stesso Ufficio, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.

Va evidenziato che dalla specifica prospettazione attorea e dalla difesa assunta dall'istituto previdenziale, si evince in modo inequivoco che il mancato pagamento da parte dell'INPS di una parte del T.F.R. maturato dal ricorrente è dovuto all'inadempimento della società datrice di lavoro, \_\_\_\_\_, che ha omesso di versare al Fondo di Tesoreria dell'INPS gli accantonamenti del credito rimasto in azienda dall'1.10.2007.

È opportuno, innanzitutto, un richiamo alla legge n. 296 del 27.12.2006, che all'art. 1 commi 755 e seguenti, ha previsto l'istituzione del Fondo di Tesoreria dell'INPS, ossia del *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"*.

L'art. 1, comma 755 della L. 296/2006, istitutivo del Fondo di Tesoreria, dispone *"con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'Inps. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo"*. Nell'ambito dell'art. 1, comma 756, è disposto: *"la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro"*.

Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756. Le modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, giacché viene gestito dall'Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato ed è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c. c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dall'1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 05.12.2005 n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Per effetto delle previsioni della norma in esame, l'accantonamento datoriale ai sensi dell' art. 2120 c. c. a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all'Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

A decorrere dall'1.01.2007, infatti le aziende con determinate caratteristiche occupazionali hanno l'obbligo di versare a tale Fondo di Tesoreria, quale contributo obbligatorio che assume natura previdenziale, il T.F.R. maturato dai propri dipendenti che non scelgano di destinarlo ad una qualsiasi forma di previdenza complementare.

I lavoratori interessati hanno facoltà di chiedere all'Istituto un estratto che riporti, dettagliatamente, i versamenti e i conguagli dei contributi presenti nel Fondo per la singola posizione assicurativa. Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Si precisa che tale particolare contribuzione non gode di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento.

Peraltro, il contributo affluisce al Fondo al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.

Le quote annuali, salvo quella maturata nell'anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Peraltro, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute. Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale.

L'art. 2, comma 2, del decreto emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale in data 30.01.2007, in attuazione dell'art. 1, comma 757, legge citata, prevede che *"le prestazioni di cui al co. 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapacienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"*.

L'art. 2, comma 4, del citato D.M. precisa infine che *"l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con"*

*la denuncia mensile contributive. Qualora si verifici tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapacità complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso".*

La normativa, primaria e secondaria, sin qui richiamata disciplina pertanto l'erogazione del T.F.R. nei seguenti termini: 1) il lavoratore presenta una sola domanda per l'intero T.F.R. al proprio datore di lavoro; 2) il Fondo di Tesoreria istituito presso l'I.N.P.S. garantisce il pagamento al lavoratore della quota corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro; 3) il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore la restante parte del T.F.R.; 4) il datore di lavoro è tenuto altresì, quale *adiectus solutionis causa*, ad anticipare al lavoratore anche la quota a carico del fondo di tesoreria; 5) tale quota viene poi posta dal datore di lavoro a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del T.F.R., al fondo di tesoreria e, in caso di incapacità degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali; 6) in caso di incapacità anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del Fondo di Tesoreria, ma deve dare immediata comunicazione della incapacità complessiva al medesimo fondo; 7) quest'ultimo provvede entro 30 giorni al pagamento diretto della quota di sua spettanza al lavoratore. Ebbene, siffatto meccanismo è rimasto di fatto inapplicato nella fattispecie in esame, in quanto il datore di lavoro del ricorrente: a) ha ommesso di anticipare al lavoratore la quota di T.F.R. posta a carico del Fondo di Tesoreria, così come ha ommesso, del resto, il pagamento della residua parte del T.F.R. gravante sul medesimo datore di lavoro; b) ha ommesso di comunicare al fondo di tesoreria la eventuale – e comunque indimostrata – incapacità complessiva dei contributi dovuti nel mese agli enti previdenziali.

In tale situazione, il Fondo di Tesoreria sarebbe comunque tenuto, in astratto, alla erogazione in favore del lavoratore della quota di T.F.R. di sua spettanza, ovvero quella corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro; ciò, in quanto, come si è già evidenziato, in relazione a tale quota il datore di lavoro assume la veste di mero *adiectus solutionis causa*, restando invece unico soggetto debitore nei confronti del lavoratore il Fondo di Tesoreria.

Il Fondo di Tesoreria interviene direttamente anche in caso di fallimento di datori di lavoro che abbiano ommesso, in tutto o in parte il versamento delle quote di T.F.R. che, come noto, ha, per legge, natura di obbligazione contributiva.

Ne consegue che alle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria si applica il principio generale di automaticità di cui all'art. 2116 c.c., per cui al lavoratore dipendente le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi.

A tale conclusione si perviene anche facendo riferimento a quanto indicato dall'I.N.P.S. nella sua circolare n. 70 del 03.04.2007, che al paragrafo 7.1, rubricato, "*Liquidazione del trattamento di fine rapporto*", al quarto periodo dichiara "*Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui*

*all'art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizione".*

Tali conclusioni sono inoltre confermate dall'INPS con il messaggio dell'8.07.2009 n. 15687, in cui ha ritenuto che l'intervento diretto del Fondo di Tesoreria si realizza anche nel caso di fallimento di aziende che abbiano omesso, in tutto od in parte, il versamento mensile delle quote di trattamento di fine rapporto. Nella specie, l'Istituto ha infatti ritenuto detto trasferimento come una vera e propria obbligazione contributiva, equiparata, in materia di accertamento e riscossione, a quella obbligatoria.

Nel caso in esame, il fallimento della società rende impossibile l'adempimento diretto da parte del datore di lavoro delle quote di TFR maturate dal ricorrente a decorrere dall'1.01.2007 e impone quindi l'intervento del Fondo di Tesoreria, che è tenuto al pagamento integrale del credito che ha avuto tale destinazione, ivi compresa quella parte per la quale non risultano effettuati gli accantonamenti.

Tanto premesso in via generale, deve tuttavia osservarsi, con specifico riferimento al caso concreto, che – come attestato dalla documentazione in atti – il credito vantato dal lavoratore a titolo di T.F.R. è stato ammesso allo stato passivo del fallimento, comprensivo, pertanto, anche della quota a carico del Fondo di Tesoreria: ebbene, tale inclusione, ormai definitiva, libera il Fondo di Tesoreria dal relativo obbligo di pagamento diretto in favore del lavoratore, poiché questi ha già visto riconosciuto il proprio credito nei confronti del fallimento.

Viceversa, l'inclusione della quota di T.F.R. di spettanza del Fondo di Tesoreria nello stato passivo del fallimento determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, a norma dell'art. 2 L 29.05.1982 n. 297 – e nella pacifica ricorrenza delle ulteriori condizioni ivi prescritte – a carico del Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S. dalla stessa norma con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di sua insolvenza, nel pagamento del T.F.R. di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.

Ed infatti, atteso che la quota di spettanza del Fondo di Tesoreria è stata ricompresa nel passivo fallimentare, l'intervento del Fondo di Garanzia deve necessariamente estendersi anche alla suddetta quota, siccome ormai definitivamente assoggettata alla medesima disciplina dettata, in via generale, per il T.F.R. dovuto dal datore di lavoro insolvente.

Infatti, nel momento in cui, a causa dell'omesso o incompleto versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro insolvente, il lavoratore non possa accedere alla correlata prestazione complementare, essendo essa rimasta a carico del datore di lavoro quale titolare passivo dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso, resta fermo l'intervento del Fondo di Garanzia a copertura tanto dei contributi del datore di lavoro quanto dei contributi del lavoratore trattenuti e non versati da parte del datore di lavoro ovvero delle quote di TFR conferite al Fondo trattenute sulla retribuzione dovuta e non versate da parte del datore di lavoro (Cfr.: Cass. 01.10.2018, n. 23775).

L'INPS nel messaggio n. 2057 del 03.02.2012 si è peraltro sul punto pronunciato, nel paragrafo 3, che disciplina le "richieste di pagamento diretto a carico del fondo di tesoreria in caso di datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale" e le conseguenti "interazioni con il fondo di garanzia". In particolare, nel paragrafo 3.1 (relativo ai "casi particolari"), e precisamente alla lettera a), si danno disposizioni operative circa la "richiesta di pagamento di quote di t.f.r. a carico del fondo di tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo".

Ebbene, nel messaggio I.N.P.S. ora in esame si legge che, "in tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del fondo di tesoreria", ma "il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15.7.2008, potrà presentare domanda di intervento del fondo di garanzia del t.f.r. di cui all'art. 2 l. 297/1982".

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della L. 29.05.1982 n. 297 e D. L.vo 27.01.1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito dall'Inps per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, L. 30.12.1991 n. 412" (Cfr.: Cass. Sez. Un. 3.10.2002 n. 14220.).

In merito alla contestazione da parte dell'ente previdenziale del *quantum*, va rilevato che l'importo richiesto coincide con quello accertato avanti al giudice fallimentare e da quest'ultimo ammesso al passivo fallimentare; quindi come tale, non risultando specifiche contestazioni, può ritenersi vincolante (Cfr.: Cass. n. 11009/08; Cass. n. 24231/14; Cass. 24730/15).

Per tali ragioni deve essere affermato il diritto della ricorrente alla quota di TFR rimasta incapiente, attesa la prova documentale della sottoposizione del datore di lavoro a procedura concorsuale e quanto all'ammontare tenuto conto del decreto di ammissione al passivo fallimentare, da decurtarsi dell'importo già corrisposto nella misura dalla stessa parte ricorrente riconosciuto.

Conseguentemente l'INPS - Fondo di Garanzia - va condannata al pagamento dell'importo di € 3.167,48, a titolo di TFR, pari alla differenza tra l'importo ammesso al passivo del fallimento (€ 6.430,90) e le somme già liquidate (€ 854,38 + € 2.409,04), oltre accessori.

Quanto agli accessori, è costante l'orientamento della giurisprudenza, quanto meno dalla sentenza della Cass. SSUU n. 14220/02, che li riconosce come per il credito retributivo (interessi e rivalutazione) di cui ha mantenuto la natura, escludendosi quindi l'applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.03.2021 da \_\_\_\_\_ nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 3.167,48, al lordo, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo.
- 2) Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.685,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.

Così deciso in Catania all'udienza del 01.04.2022

**Il Giudice Onorario  
Dott.ssa Lidia Zingales**